

Edizione di martedì 22 novembre 2016

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Voluntary bis con ambito temporale “elastico”](#)

di **Nicola Fasano**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La liquidazione e la gestione delle perdite nelle società di capitali](#)

di **Fabio Garrini**

BILANCIO

[I lavori in corso su ordinazione in valuta estera](#)

di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

[Pertinenzialità del fabbricato rurale e ubicazione sul fondo](#)

di **Luigi Scappini**

CONTROLLO

[Collegio sindacale e valutazione del rischio della società - parte III°](#)

di **Luca Dal Prato**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary bis con ambito temporale “elastico”

di **Nicola Fasano**

In attesa che il D.L. 193/2016 venga **definitivamente approvato e dopo il voto di fiducia posto dalla Camera**, possono formularsi le prime considerazioni con riferimento agli **anni di imposta** oggetto della *voluntary-bis*.

Le violazioni sanabili grazie alla riapertura dei termini sono quelle commesse **entro il 30 settembre 2016** e dunque devono essere regolarizzati i **periodi di imposta fino al 2015**. Da questo punto di vista, si ricorda che la **precedente edizione** della sanatoria riguardava i **periodi di imposta fino al 2013** e per espressa previsione dell'[articolo 7 del D.L. 193/2016](#) **non può aderire** alla sanatoria chi ha già eseguito la precedente *voluntary*. Nella versione approvata dalla Camera, tuttavia, si consente a **chi ha fatto la VD “internazionale” di aderire a quella “nazionale” e viceversa**. Tale novella pare dunque andare in **senso contrario** a quanto più volte ribadito dall'Agenzia delle Entrate nel corso della precedente edizione laddove era stato chiarito che il **principio di completezza** della procedura richiedeva la regolarizzazione di tutte le violazioni (anche quelle nazionali indipendenti da quelle “internazionali”) commesse negli anni oggetto di sanatoria. Tale conclusione, peraltro, aveva destato **molte perplessità in quanto priva di un appiglio normativo** e ora sembra definitivamente “tramontata” alla luce del nuovo disposto normativo.

D'altro canto sarebbe auspicabile che in sede di definitiva conversione venisse data la possibilità di optare per la *voluntary-bis* **anche a coloro che abbiano presentato l'istanza** sulla base della precedente edizione che potrebbero aver commesso delle **violazioni nei periodi di imposta 2014 e 2015**, anche per dar loro una completa copertura in caso di reati fiscali “scudati” dalla *voluntary* commessi in tali anni (in particolare il 2014 quando la prospettiva della VD e della conseguente regolarizzazione non era ancora così chiara).

Nella versione approvata dalla Camera, tuttavia, vi è una interessante apertura nei confronti di coloro che, dopo aver aderito alla *voluntary* internazionale 1.0, **non abbiano compilato l'RW per gli anni 2014 e 2015**. Qualora tali soggetti provvedano ad eseguire i relativi adempimenti **entro 60 giorni dalla approvazione della legge di conversione** le sanzioni sul monitoraggio fiscale **non trovano applicazione**. In proposito resta da capire se coloro i quali si siano attivati tramite ravvedimento operoso per l'anno 2014 oltre il 29.12.2015, pagando le **sanzioni proporzionali**, a questo punto, abbiano **diritto al rimborso**. Così come si dovrebbe chiarire se, come sarebbe logico ritenere, tale disposizione valga anche in caso di **correzione di errori** commessi nella compilazione degli RW 2014 e 2015 dagli aderenti alla VD.

Con riferimento agli **aspetti temporali della voluntary-bis**, il decreto se da un lato individua con

chiarezza l'ultimo anno regolarizzabile, dall'altro **è molto meno chiaro con riferimento al primo periodo di imposta da regolarizzare**. In particolare è previsto che, in deroga alle regole ordinarie, i termini di accertamento *“che scadono a decorrere dal 1 gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa”*.

Questo in sostanza vuol dire che qualora non operi il raddoppio dei termini (che, in prima approssimazione, si applica per i **paesi black list senza accordo** finalizzato allo scambio di informazioni) le prime annualità da regolarizzare sono, come nella precedente edizione:

- il **2009** per l'RW e le imposte in caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- il **2010** per le imposte in caso di dichiarazione presentata.

Il legislatore, in sostanza **non ha voluto premiare i “ritardatari”** che opteranno per la *voluntary-bis*, tenendo comunque aperti anni (rispettivamente il 2009 e il 2010) per i quali dal prossimo 1 gennaio 2017 i termini ordinari di accertamento sarebbero scaduti.

Lo stesso ragionamento è stato fatto in caso di **raddoppio dei termini**, che si ha essenzialmente nelle ipotesi di capitali detenuti in **paesi black list senza accordo** (come ad esempio Panama) per cui i periodi di imposta a partire dai quali si deve procedere alla regolarizzazione sono:

- il **2004** per l'RW e le imposte in caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- il **2006** per le imposte in caso di dichiarazione presentata.

D'altro canto il decreto **anticipa al 31.12.2018** la scadenza dei termini di accertamento (ovviamente limitatamente all'ambito oggettivo della VD) per periodi di imposta che altrimenti, a quella data, sarebbero rimasti **potenzialmente aperti** (in pratica i **periodi di imposta dal 2013 in poi**).

È da notare, infine, che il legislatore ha anche approfittato per **prorogare al 30 giugno 2017** il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate deve chiudere i controlli sulle istanze presentate secondo la **“voluntary 1.0”**, prima fissato al 31.12.2016.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA VOLUNTARY-BIS: NOVITÀ, CONFERME, PROFILI PRATICI

Firenze Bologna Milano Roma Verona

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La liquidazione e la gestione delle perdite nelle società di capitali

di **Fabio Garrini**

Uno degli elementi da tenere sotto debito controllo in una società di capitali che sta affrontando la fase di **liquidazione** è il **monitoraggio delle perdite** realizzate e le relative **possibilità di utilizzo** in opposizione degli eventuali redditi conseguiti: siccome la società non opera regolarmente ma l'attività è finalizzata a liquidare l'attivo, non è remoto che, almeno in alcuno dei periodi provvisori di liquidazione, si possa realizzare una qualche perdita. Peraltro, l'applicazione letterale dell'articolo 84 TUIR comporta il **rischio**, per le società di capitali, di **non poter utilizzare appieno le perdite conseguite**.

La disciplina delle perdite

Per valutare la gestione delle perdite fiscali occorre considerare due disposizioni:

- [l'articolo 84, comma 1, del Tuir](#), che detta per i soggetti Ires le regole ordinarie in tema di eventuale riporto delle perdite e
- [l'articolo 182, comma 3, del Tuir](#) che invece se ne occupa nella particolare ipotesi della liquidazione.

Nell'attuale testo normativo è stato **soppresso il limite quinquennale** di utilizzo delle perdite, prevedendo un riporto illimitato anche per le perdite che siano conseguite successivamente ai primi 3 anni di attività. In secondo luogo è stato introdotto un limite quantitativo, stabilendo che le perdite possono essere utilizzate in abbattimento del reddito dei periodi d'imposta successivi solo **entro l'80% del reddito realizzato** in ciascun esercizio: tale limite agisce solo con riguardo alle perdite prodotte dopo i primi tre anni dall'inizio dell'attività, mentre non riguarda le perdite conseguite nei primi tre anni, che non risultano interessate da alcun limite quantitativo.

Queste disposizioni, seppur indirettamente, **devono considerarsi anche con riguardo alle perdite prodotte da una società in liquidazione**. Venendo meno il termine quinquennale del riporto a nuovo delle perdite, queste potranno compensare il risultato positivo della liquidazione, sia che essa abbia durata inferiore al limite di 5 anni previsto dall'[articolo 182, comma 3, TUIR](#), sia che abbia durata superiore (il limite temporale che, superato il quale, rende **definitivi i periodi intermedi di liquidazione**).

Se al termine della liquidazione, nell'ultimo periodo d'imposta, si dovesse produrre un reddito imponibile e se nel contempo dovessero esistere perdite utilizzabili per abbattere tale reddito, **letteralmente sembra doversi applicare anche in tal caso il limite quantitativo dell'80% del**

reddito.

Ciò potrebbe comportare la sgradita conseguenza per cui una parte delle perdite non possa essere utilizzata né in quel periodo d'imposta né in futuro a causa della cessazione dell'attività: sul punto si registra la posizione espressa da **Assonime nella circolare n. 33/2011**, che ritiene **possibile una compensazione integrale** in sede di estinzione della società, poiché in tal caso non avrebbe senso un rinvio della compensazione della perdita. Infatti, la *ratio* della disposizione è la seguente: la disciplina introdotta dal D.L. 98/2011 che limita la compensazione delle perdite all'80% del reddito successivamente totalizzato non ha quale finalità quella di far "scompare" una quota di perdite, ma solo di diluirne l'utilizzo nel tempo, assicurando in ciascuno di questi periodi d'imposta una frazione di reddito da sottoporre a tassazione; ora, se questo è lo scopo, occorre **assicurare la possibilità di utilizzo integrale delle perdite almeno nella dichiarazione riepilogativa che abbraccia l'intero periodo di liquidazione** (ovvero nell'ultima dichiarazione nel caso di liquidazione che si è protratta oltre il quinquennio).

Da notare l'inciso dell'[articolo 182, comma 3, TUIR](#) secondo cui *"le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio."* In vigore della "vecchia" normativa, che prevedeva la compensazione integrale delle perdite, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto precluso il riporto delle perdite "ante liquidazione" se questa durava più di cinque esercizi ([risoluzione 124/E/2002](#) e [risoluzione 29/E/2004](#)), proprio in ragione del fatto che, se si eccede il quinquennio, i redditi dei periodi intermedi di liquidazione si considerano definitivi. Si tratta di un'impostazione che, alla luce del regime di riporto delle perdite introdotto dal D.L. 98/2011, **deve considerarsi superata**, con conseguente **possibilità di utilizzare le perdite "ante liquidazione" anche per le liquidazioni che durano più del quinquennio**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLE
SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Bologna Milano

BILANCIO

I lavori in corso su ordinazione in valuta estera

di **Federica Furlani**

I lavori in corso su ordinazione sono **contratti** (generalmente di appalto) finalizzati alla realizzazione di un bene, di una combinazione di beni o alla fornitura di beni/servizi non di serie, che insieme formano un unico progetto, **eseguiti su ordinazione del committente**.

Essi possono avere **durata infrannuale** o **ultrannuale** a seconda della durata del contratto inferiore o superiore a 12 mesi, dove per durata si intende il lasso di tempo che intercorre tra la data di inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna degli stessi come risulta dal contratto, indipendentemente dalla data di perfezionamento dello stesso.

La distinzione, nell'ambito delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione a fine esercizio, tra lavori **ultrannuali** o **infrannuali** è importante per il criterio di valutazione applicabile.

L'OIC 23 precisa infatti che al ricorrere di determinate condizioni, i **lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale** devono obbligatoriamente essere valutati secondo il **criterio della percentuale di completamento**, ovvero il metodo in base al quale i costi, i ricavi e l'utile della commessa vengono rilevati nel corso degli esercizi in cui i lavori sono eseguiti in proporzione alla percentuale di completamento, correlando così i costi sostenuti nell'esercizio ai relativi ricavi in ossequio al principio della competenza economica.

L'altro criterio di valutazione della "**commessa completata**", alternativo per i lavori infrannuali, comporta invece la **valutazione** delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione **al costo**, come gli altri elementi che compongono il magazzino (OIC 13), o più correttamente al minore tra costo di produzione e valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato: i ricavi e l'utile di commessa vengono pertanto rilevati solamente al momento dell'ultimazione dell'opera e quindi interamente attribuiti all'esercizio di ultimazione della commessa.

Un caso particolare di valutazione dei lavori in corso su ordinazione riguarda l'ipotesi in cui i relativi contratti siano stipulati in **valuta estera**.

Quali possono essere gli elementi patrimoniali eventualmente coinvolti a fine esercizio nella valutazione quali operazioni in valuta ai sensi dell'[articolo 2426, comma 1, n. 8-bis cod. civ.](#)?

Nei lavori in corso su ordinazione in valuta assumono rilevanza ai fini della **conversione** in valuta le seguenti tipologie di **elementi** patrimoniali coinvolti:

- gli **acconti in valuta** da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale. L'OIC 26 precisa che, non rappresentando gli acconti debiti monetari, ma debiti a fronte di prestazioni da effettuare o effettuate ma ancora non fatturate a titolo definitivo (essi non prevedono infatti un flusso monetario successivo), sono iscritti al cambio in vigore al momento dell'**incasso** ed a tale cambio storico sono mantenuti, senza quindi necessità di allineamento ai cambi in vigore alla fine di ciascun esercizio;
- i **crediti in valuta**, per prestazioni fatturate e non incassate, da iscrivere nell'attivo. Essendo poste monetarie tali crediti vanno invece convertiti in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio;
- le **rimanenze dei lavori in corso su ordinazione**.

Per la "**conversione**" delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione di fine esercizio è necessario distinguere a seconda del criterio di valutazione applicato: criterio della percentuale di completamento o criterio della commessa completata.

Nel caso di adozione del **criterio della commessa completata**, i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato. In tal caso quindi, la posta dell'attivo rappresenta l'importo della rimanenza per opere eseguite, ma non ancora completate, da valorizzare per un importo pari al costo di produzione. Si tratta dunque di **poste non monetarie** e come tali, ai sensi dell'[articolo 2426, n. 8-bis, cod. civ.](#), quando riferite a costi sostenuti in valuta, sono **iscritte al loro cambio storico**.


Il **criterio della percentuale di completamento** comporta invece la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in base al corrispettivo contrattuale previsto e quindi in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. **La quota di corrispettivo maturata** contrattualmente per competenza nell'esercizio è quindi sostanzialmente **assimilabile ad un credito** e quindi va trattato come una **posta monetaria** e convertito al **cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio**.

La bozza dell'OIC 26 precisa in particolare che, in caso di adozione della percentuale di completamento, la **procedura di conversione dei lavori in corso su ordinazione** in valuta debba essere la seguente:

- **determinazione del valore dei lavori** eseguiti nella moneta contrattuale in funzione della percentuale di completamento;
- **detrazione dal valore delle opere eseguite**, determinato nella moneta contrattuale, **degli importi**, espressi nella stessa moneta, **già contabilizzati a ricavo e fatturati**. L'importo netto risultante dalla differenza tra il valore delle opere eseguite espresso nella moneta contrattuale e gli importi espressi nella stessa moneta e fatturati, rappresenterà il valore delle opere eseguite residue, costituenti le rimanenze, che occorre convertire nella moneta nazionale;
- **conversione** della parte di tale valore, a fronte del quale vi siano **anticipi e acconti** iscritti nel passivo, al cambio in cui gli stessi sono stati contabilizzati;

- **conversione** al cambio a pronti alla data di bilancio **della parte residua del valore delle opere eseguite.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



AGEVOLAZIONI

Pertinenzialità del fabbricato rurale e ubicazione sul fondo

di Luigi Scappini

In tema di **agevolazione** prevista dall'[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#), la cosiddetta agevolazione per la **piccola proprietà contadina**, l'analisi si limita ad affrontare la fattispecie relativa ai terreni, dimenticandosi che, nella realtà, il dato letterale stabilisce che la previsione si applica agli "*atti di trasferimento a titolo oneroso di **terreni e relative pertinenze***" con la conseguente **estensione** ai **fabbricati** rurali fermo restando che realizzino il vincolo di pertinenzialità.

Tale principio è, del resto, diretta applicazione delle regole generali contenute negli [articoli 23 e 24](#), DPR 131/1986.

In particolare, l'[articolo 23, comma 3](#) richiamato stabilisce che "*Le **pertinenze** sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono **destinate***", mentre il successivo [articolo 24](#) prevede che le stesse si presumono **trasferite** all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita.

Tuttavia, nonostante il richiamo al concetto di pertinenza, da un punto di vista **fiscale non** vi è una norma specifica che la **definisca**, di talché si rende **necessario** fare riferimento al **codice civile** e quindi, ai sensi dell'[articolo 817](#), si considera tale la cosa (nel nostro caso l'immobile) destinata in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa, senza costituirne un elemento imprescindibile.

Ne deriva che, affinché un bene rappresenti una pertinenza è **necessario** che, da un lato sia **destinato a servizio od ornamento** di un altro bene al fine di accrescerne l'utilità e il valore e, dall'altro che tale **destinazione** derivi dalla **volontà del proprietario** del bene principale cui è asservita la pertinenza.

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 4892/2014](#), rilevante è il requisito soggettivo consistente nella volontà dell'avente diritto a destinare il bene a pertinenza di un altro, con la conseguenza che si dovrà indagare attraverso un giudizio di fatto che quindi **non** si può limitare alla **verifica** della semplice sussistenza di un **dato formale**, quale può essere la distinta iscrizione in catasto della pertinenza (in senso conforme anche la [sentenza n. 15739/2006](#)).

Tale principio deve essere tenuto a mente quanto l'analisi viene calata nell'ambito agricolo e, in particolare, deve essere ricordato come il concetto di **fondo rustico** consistente nell'**unione del terreno** con gli **elementi necessari per sfruttarlo**.

L'Agenzia delle entrate, in passato, con la [risoluzione 26/E/2015](#), si è occupata dell'applicabilità dell'agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina alla cessione di un fondo con annesso fabbricato rurale strumentale, **affermando** come ciò sia **possibile** a condizione che il **fabbricato** sia **ubicato** sul medesimo **fondo oggetto di acquisto**.

L'**interpretazione** offerta nella risoluzione richiamata appare alquanto **restrittiva** e in contrasto, ad esempio, con l'indirizzo soprarichiamato della giurisprudenza di legittimità soprarichiamato ove è richiesta sempre un'indagine senza limitarsi al mero dato formale.

Forse, a indurre l'Agenzia delle entrate a una simile impostazione, vi è anche la circostanza che l'agevolazione come prevista a decorrere dal 2010, non ha riproposto quanto stabiliva la cd. vecchia ppc, di cui alla L. 604/1954 ove era espressamente previsto che "*Le agevolazioni tributarie ... sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso della case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente*" e che la stessa Agenzia, con la [risoluzione 36/E/2010](#) ha **negato** la **continuità** tra le due norme agevolative con la conseguente inestendibilità analogica delle previsioni non riprese.

Tuttavia, soprattutto nel caso dei fondi rustici, può non essere infrequente che il **fabbricato** **non** sia **ubicato** sul **medesimo fondo** oggetto di **compravendita**: si pensi alle ipotesi, non infrequenti di **terreni montani** ove la **casa rurale** molto spesso è, per ovvi motivi logistici ubicata **nel paese**, mentre il fondo cui è "asservita" è un alpeggio.

Ancor più frequente è il caso dell'acquisto di un **vigneto** e della connessa **cantina di riferimento**. Anche in questo caso è probabile che non vi sia coincidenza tra terreno e ubicazione della cantina che non può, ad esempio, essere collocata su di un terreno poco accessibile con i mezzi ordinari.

Se ci si dovesse limitare a un'interpretazione ristretta dell'agevolazione, si andrebbe contro la *ratio* della norma agevolativa che si ricorda è quella di consentire, del pari del diritto di prelazione, l'**accorpamento** di fondi e la realizzazione di aziende più strutturate.

Come avviene per quanto concerne il diritto di prelazione concesso al confinante di cui all'[articolo 7, L. 817/1971](#) ove il concetto di adiacenza viene verificato caso per caso, lo **stesso procedimento** dovrebbe seguirsi anche nel **riconoscere** o meno l'**agevolazione ppc**, quando il fabbricato non è ubicato sul fondo oggetto di acquisto.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione
di 1 giornata intera

LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA ►►

CONTROLLO

Collegio sindacale e valutazione del rischio della società - parte III°

di **Luca Dal Prato**

Dopo i primi due interventi ([“L’insediamento del collegio sindacale – parte I°”](#) e [“Valutazione della dipendenza finanziaria del sindaco – parte II°”](#)) analizziamo la fase di **valutazione** dei **rischi** in **capo** alla **società**, in quanto l’esito di questo **test** **guiderà** il **collegio** sindacale anche nella frequenza dei controlli ed estensione degli stessi.

I verbali del CNDCEC suggeriscono di determinare il **rischio complessivo basso/medio/alto** secondo la seguente matrice, in cui vengono **confrontati probabilità** e **impatto** dei rischi.

Rischio complessivo		IMPATTO	
PROBABILITÀ	Alta	Alto	Basso
	Bassa	Alto	Basso o medio
		Medio o Basso	Basso

La tabella risulta di facile comprensione in quanto combina il livello di impatto dell’evento sulla società con la relativa probabilità di accadimento. Ad esempio, il rischio sarà alto se ad alti livelli di impatto societario si associano alte probabilità di accadimento dell’evento. Viceversa, il rischio sarà basso se a bassi livelli di impatto societario si associano basse probabilità di accadimento dell’evento.

Valutato il “**rischio complessivo**” occorre considerare l’impegno richiesto dalle procedure di controllo e la possibilità di coinvolgere collaboratori o ausiliari.

Nel caso in cui i **sindaci decidano** di **avvalersi** di **dipendenti** ed ausiliari il CNDCEC propone di redigere un **apposito verbale (V.4)** o inserire di volta in volta, all’interno dei singoli verbali, la presenza di collaboratori. In ogni caso occorre verbalizzare i **dati** degli stessi, le **mansioni** a loro delegate nonché il rispetto dei requisiti di **indipendenza** previsti dall’[articolo 2399 cod. civ.](#) **Responsabilità** e **spese** sostenute per la loro attività **resteranno** a **carico** dei **sindaci** effettivi. In un’ottica di trasparenza è buona prassi **condividere** con il CdA il **verbale** di nomina di collaboratori o formalizzare la decisione attraverso apposita comunicazione scritta. I **verbali** del CNDCEC propongono infine un **fac simile** di lettera per la **corrispondenza interna** tra **sindaci** che intendono avvalersi di collaboratori.

La pianificazione e rendicontazione delle risorse da impiegare nel corso dei controlli è particolarmente utile in quanto, in ossequio alla **norma** di comportamento **1.5** e al **criterio** di

diligenza professionale previsto dall'[articolo 1176, comma 2, cod. civ.](#) il **CNDCEC** propone poi di **rendicontare** in apposito **verbale (V.17)** le **risorse** professionali **impiegate** e il **tempo** richiesto per ciascuna delle attività, nonché di trasmettere il verbale alla società in modo da consentire, in sede di rinnovo del collegio sindacale, ai soci e ai candidati sindaci di **valutare l'adeguatezza** del **compenso** proposto. Una buona rendicontazione nel corso del mandato può quindi agevolare una migliore quantificazione dei compensi in caso di rinnovo.

Di seguito si propone una tabella esemplificativa delle attività da rendicontare, da personalizzare sulla base delle peculiarità della società oggetto di controllo.

Tipo di attività

Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto	Riunioni con i sindaci delle società controllate	[Eventuale] Pareri e proposte del collegio sindacale
Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo o di altri comitati	[Eventuale] Attività del collegio sindacale nelle operazioni sociali straordinarie e nelle altre operazioni rilevanti
Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto		

ONEDAY MASTER

LE SOLUZIONI OPERATIVE ALLE CRITICITÀ TIPICHE DEL SINDACO E REVISORE

Firenze

Verona